

**REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E IL
FUNZIONAMENTO**

Approvato nella riunione del CdD del 12/09/2012

Modificato nella riunione del CdD del 13/03/2013

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali - DiSea (di seguito per brevità indicato come "Dipartimento") dell'Università degli Studi di Sassari (di seguito denominata "Ateneo"), secondo quanto previsto dagli articoli 35 e seguenti dello Statuto dell'Autonomia.

Articolo 2 - Natura, scopo e funzioni

1. Il Dipartimento è la struttura su cui si fonda l'organizzazione della ricerca e della didattica, costituita sulla base del progetto scientifico e didattico presentato all'Ateneo.

2. Il Dipartimento ha lo scopo di combinare organicamente la ricerca e la didattica secondo i migliori standard nazionali e internazionali, attraverso lo sviluppo critico delle conoscenze economiche, manageriali, matematico-statistiche e giuridiche, con il duplice scopo di formare studenti capaci di affrontare in modo rigoroso e consapevole il proprio futuro professionale e contribuire attraverso la crescita della cultura economica al miglioramento della società.

3. Il Dipartimento esercita le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività - rivolte all'esterno - ad esse correlate o accessorie; a tal fine determina le politiche di reclutamento del personale docente.

4. In particolare, nel rispetto dell'autonomia e della libertà del singolo docente, il Dipartimento organizza, gestisce e promuove:

a) le attività di ricerca scientifica, favorendo la collaborazione fra le diverse aree del sapere e l'interdisciplinarietà;

b) le attività didattiche dei corsi di laurea e di laurea magistrale, delle scuole di specializzazione e di dottorato di ricerca, dei master universitari;

c) le attività di orientamento - in ingresso, in itinere e in uscita - di tutorato, di assistenza post laurea e inserimento nel mondo dell'impresa, del lavoro e delle professioni;

d) le attività di consulenza scientifica e tecnologica, svolte sulla base di contratti e convenzioni;

e) l'integrazione fra scienza e tecnologia, anche attraverso la valorizzazione e il trasferimento dei risultati della ricerca;

f) i corsi di perfezionamento e le altre attività di formazione;

esercita, inoltre, le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Articolo 3 - Principi

1. L'azione del Dipartimento è orientata ai principi di seguito indicati.

- programmazione: le scelte circa l'allocazione delle risorse e il reclutamento discendono da una programmazione triennale adottata dal Consiglio del Dipartimento;

- uso efficiente delle risorse comuni: le risorse comuni del Dipartimento hanno come fine principale quello di mettere il personale in condizioni di svolgere al meglio i propri compiti, assicurando lo sviluppo della ricerca e della didattica secondo la programmazione triennale di Dipartimento e di Ateneo;

- efficacia dei processi decisionali: i processi decisionali poggiano su validi riscontri empirici riguardanti la bontà delle decisioni e le valutazioni della ricerca e della didattica; le informazioni acquisite sono utilizzate per produrre strumenti rigorosi di supporto alle decisioni e istruire congruamente i problemi: le sperimentazioni hanno un responsabile di processo, una durata specificata e sono accompagnate da indicatori di risultato;

- valutazione della ricerca: le aree nelle quali si articola il Dipartimento -aziendale/economica/giuridica/quantitativa e geoeconomica - adottano criteri di valutazione dell'attività scientifica, concordati collettivamente nell'ambito del Dipartimento, ispirati alle migliori prassi nazionali e internazionali, coerenti con le indicazioni dell'ANVUR; ciò costituisce la base per una ripartizione sistematica delle risorse interne correlata al merito;

- valutazione della didattica: nell'ambito della programmazione triennale il Dipartimento stabilisce obiettivi formativi misurabili e verificabili all'interno dei corsi di laurea e politiche della didattica volte al conseguimento di tali obiettivi, definendo i criteri relativi alla sostenibilità dei corsi e i parametri per la misurazione e la verifica ex post dei risultati raggiunti;

- coerenza dei rapporti esterni con la missione del Dipartimento: i contratti, le convenzioni, i rapporti, gli atti, le azioni e i programmi con soggetti esterni al Dipartimento devono essere coerenti con la missione e non recare pregiudizio alla reputazione scientifica della struttura;

- pluralismo dei centri di ricerca: il Dipartimento può proporre e partecipare alla costituzione di centri di ricerca e di didattica, anche in collaborazione con soggetti appartenenti ad altre Università italiane o straniere o ad altre istituzioni, al fine di consolidare reti di ricerca, acquisire maggiore impatto nella presentazione di progetti di ricerca, conseguire economie interne ed esterne nell'attività scientifica; i centri sono sottoposti ai criteri di valutazione sopra indicati;

- trasparenza: l'azione del Dipartimento e i processi decisionali sono ispirati al rigoroso rispetto del principio di trasparenza;

- alternanza: i ruoli di responsabilità, le posizioni decisionali, le cariche, le nomine, le designazioni nell'ambito del Dipartimento o che dipendono dal Dipartimento rispondono ai principi di alternanza, di rotazione, di trasparenza e di rendiconto dell'attività svolta;
- rappresentatività: l'organizzazione del Dipartimento si fonda sul principio di rappresentatività delle diverse aree disciplinari.

Articolo 4 - Doveri e facoltà del personale

1. Il personale del Dipartimento, secondo le rispettive competenze, è tenuto a svolgere le funzioni didattiche e di ricerca e a concorrere alle attività istituzionali del Dipartimento.
2. Ciascun docente collabora alle attività didattiche e di ricerca scientifiche svolte nell'ambito di altri Dipartimenti, nei limiti e alle condizioni stabilite dallo Statuto dell'Autonomia e dai regolamenti di Ateneo.
3. Ai fini del presente regolamento si considera:
 - a) afferente al Dipartimento il personale docente di ruolo, il personale tecnico-amministrativo di ruolo, i ricercatori a tempo determinato;
 - b) aggregato al Dipartimento i docenti a contratto, i titolari di contratto per attività didattica integrativa o per attività di ricerca, i cultori della materia, i titolari di assegno di ricerca, i dottorandi di ricerca e coloro che abbiano un rapporto formale con il Dipartimento stesso, nonché gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, di master universitario, di specializzazione;
 - c) affiliato al Dipartimento le personalità italiane o straniere - in possesso di un'elevata competenza od esperienza scientifica, culturale o professionale - a cui sia attribuita da parte del Consiglio una particolare posizione di collaborazione o di responsabilità, ovvero uno specifico ruolo o una determinata funzione, secondo quanto stabilito nella relativa delibera.
4. Gli effetti giuridici derivanti dalla titolarità dello status di afferente, aggregato o affiliato al Dipartimento sono stabiliti dal presente regolamento, dalle disposizioni di legge, dello Statuto dell'Autonomia e dei regolamenti generali e di Ateneo e dalle delibere del Consiglio del Dipartimento.

Articolo 5 - Ammissione di nuovi docenti

1. L'ammissione di nuovi docenti e l'affiliazione al Dipartimento di personalità italiane e straniere è deliberata dal Consiglio del Dipartimento a maggioranza degli aventi diritto al voto.
2. La richiesta da parte del docente interessato è presentata al Direttore del Dipartimento e, per conoscenza, al Rettore, corredata dal curriculum didattico e scientifico.

Articolo 6 - Caratteri e organizzazione

1. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e negoziale, nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento di amministrazione e contabilità e dal regolamento generale di Ateneo.
2. Sono organi del Dipartimento il Consiglio del Dipartimento, il Direttore e la Giunta: la loro composizione, le relative competenze e funzioni sono regolate dallo Statuto dell'Autonomia e dai regolamenti di Ateneo e, nei limiti da essi stabiliti, dal presente regolamento.
3. Nell'ambito del Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti.
4. Al Dipartimento è assegnato un Responsabile amministrativo, che svolge le funzioni indicate dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dal presente regolamento.
5. Fa parte del Dipartimento un Referente amministrativo per la didattica che contribuisce alla gestione strategica dei processi formativi al fine di rendere efficiente ed efficace la funzione didattica.

Articolo 7 - Consiglio del Dipartimento

1. Il Consiglio del Dipartimento è organo di programmazione e di gestione del Dipartimento.
2. In particolare, il Consiglio del Dipartimento:
 - a) delibera sull'impiego delle risorse, delle strutture e delle attrezzature assegnate al Dipartimento, sui contratti, le convenzioni, i rapporti, gli atti, le azioni, i programmi, i finanziamenti, gli incarichi, gli assegni, le borse, i premi, le variazioni agli stanziamenti previsionali di bilancio, i riaccertamenti dei residui, gli acquisti, le alienazioni, gli scarichi inventariali;
 - b) approva i documenti di programmazione e di rendicontazione proposti dal Direttore o dalla Giunta;
 - c) adotta i regolamenti del Dipartimento, delle eventuali strutture di raccordo, della Scuola di Dottorato di ricerca e delle eventuali Scuole di specializzazione;
 - d) adotta il piano complessivo di sviluppo della ricerca e della didattica;
 - e) richiede l'attivazione delle procedure per il reclutamento dei docenti e ne propone la chiamata;
 - f) approva il piano dell'offerta formativa e la richiesta di istituzione, attivazione, disattivazione e soppressione di corsi di studio;
 - g) attribuisce le responsabilità didattiche ai docenti e delibera sulla copertura degli insegnamenti attivati;
 - h) vigila in generale sul buon andamento e sulla qualità delle attività di ricerca e di didattica, ed approva annualmente la relazione sulle attività di ricerca e didattiche presentate dal Direttore;
 - i) approva le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei docenti;

- l) esprime parere sulle richieste di congedo per ragioni di studio o di ricerca scientifica presentate dai docenti afferenti;
- m) promuove l'internazionalizzazione della ricerca scientifica e dell'offerta formativa;
- n) promuove le attività di orientamento - in ingresso, in itinere e in uscita - di tutorato, di assistenza post laurea e inserimento nel mondo dell'impresa, del lavoro e delle professioni, in modo da favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi e dei programmi didattici;
- o) approva i programmi di ricerca interdipartimentali, sulla base di accordi tra i Dipartimenti interessati;
- p) trasmette annualmente al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico una relazione sull'attività svolta;
- q) esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. Fanno parte del Consiglio del Dipartimento:

- a) il Direttore del Dipartimento;
- b) i docenti afferenti al Dipartimento;
- c) i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnati al Dipartimento, in proporzione di uno ogni venti docenti;
- d) i rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento, in misura pari al 15 per cento dei suoi membri, i quali restano in carica per due anni;
- e) un rappresentante dei docenti a contratto, che resta in carica per un anno accademico, eletto dalla rispettiva componente;
- f) un rappresentante degli assegnisti di ricerca, che resta in carica per un anno, eletto dalla rispettiva componente;
- g) il Responsabile amministrativo del Dipartimento, con voto consultivo, con funzioni di segretario verbalizzante per tutte le delibere adottate dal Consiglio del Dipartimento nella composizione aperta a tutte le sue componenti;
- h) il Referente amministrativo per la didattica del Dipartimento, senza diritto di voto e con facoltà di esprimere pareri sulle questioni relative alla didattica.

4. Il Consiglio di Dipartimento è presieduto e convocato dal Direttore di propria iniziativa o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

5. Il Consiglio del Dipartimento può istituire una o più commissioni, affidando loro l'incarico di istruire alcune deliberazioni e di dare attuazione alle decisioni assunte in relazione a specifiche materie di particolare rilevanza per il Dipartimento medesimo.

6. Il Consiglio del Dipartimento adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti le delibere relative al piano complessivo di sviluppo della ricerca e della didattica, al piano dell'offerta formativa e alla istituzione, attivazione, disattivazione e soppressione dei corsi di studio nonché la costituzione di centri di ricer-

ca, anche in collaborazione con soggetti appartenenti ad altre Università italiane o straniere o ad altre istituzioni; fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, dai regolamenti generali e dal presente regolamento, il Consiglio del Dipartimento adotta a maggioranza semplice dei presenti le delibere relative alle altre materie di sua competenza.

Articolo 8 - Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende all'esecuzione delle delibere e svolge tutte le funzioni non espressamente attribuite al Consiglio del Dipartimento, secondo lo Statuto e i regolamenti di Ateneo.
2. Il Direttore è eletto dal Consiglio del Dipartimento tra i professori di prima fascia a tempo pieno, resta in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile per una sola volta; nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno; l'elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno, in caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione.
3. Il Direttore designa tra i docenti di ruolo a tempo pieno del Dipartimento un Vicedirettore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
4. Il Direttore può delegare ad uno o più membri del Dipartimento lo svolgimento di funzioni proprie in relazione a specifiche materie.

Articolo 9 - Giunta del Dipartimento

1. La Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore ed il Consiglio del Dipartimento nell'espletamento delle rispettive funzioni e svolge i compiti che le sono attribuiti dal regolamento generale di Ateneo, quelli attribuitigli dal presente regolamento e gli altri che il Consiglio stesso ritenga di doverle delegare.
2. La Giunta esercita tutte le funzioni non espressamente riservate al Consiglio del Dipartimento e così, tra l'altro, adotta le decisioni in merito:
 - a) all'attuazione delle delibere delegate dal Consiglio del Dipartimento;
 - b) all'impiego delle risorse, delle strutture e delle attrezzature del Dipartimento, ai contratti, le convenzioni, i rapporti, gli atti, le azioni, i programmi, i finanziamenti, gli incarichi, gli assegni, le borse, i premi, le variazioni agli stanziamenti previsionali di bilancio, i riaccertamenti dei residui, gli acquisti, le alienazioni, gli scarichi inventariali e, più in generale, le altre spese che, unitariamente, determinino impegni non superiori a 20.000,00 euro;
 - c) alle procedure per l'affidamento degli incarichi;
3. La Giunta propone al Consiglio le delibere relative a:
 - a) i documenti di programmazione e di rendicontazione;
 - b) i regolamenti del Dipartimento e delle altre strutture didattiche e di ricerca;
 - c) il piano complessivo di sviluppo della ricerca e della didattica;

- d) il piano dell'offerta formativa;
 - e) l'internazionalizzazione della ricerca scientifica e dell'offerta formativa;
 - f) i programmi di ricerca interdipartimentali;
 - g) la relazione annuale sull'attività svolta dal Dipartimento;
 - h) il buon andamento e la qualità delle attività di ricerca e di didattica.
4. La delibera è comunque rimessa al Consiglio del Dipartimento qualora ne facciano richiesta il Direttore o almeno tre membri della Giunta.
5. La Giunta è presieduta e convocata dal Direttore di propria iniziativa o qualora ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi membri; è composta dai membri eletti dal Consiglio del Dipartimento, individuati come segue:
- a) il Direttore del Dipartimento, il cui voto nelle votazioni vale doppio in caso di parità;
 - b) quattro docenti di ruolo, in ragione di uno per ciascuna delle quattro aree disciplinari che lo compongono e, così, uno per l'area aziendale, uno per l'area economica, uno per l'area giuridica e uno per l'area quantitativa e geoeconomica, eletti all'interno di ciascuna area;
 - c) uno studente.
6. Alle riunioni della Giunta partecipano altresì:
- il Responsabile amministrativo del Dipartimento, senza diritto di voto, con compiti di segretario verbalizzante e con facoltà di esprimere pareri sulle questioni amministrative;
 - il Referente amministrativo per la didattica, senza diritto di voto e con facoltà di esprimere pareri sulle questioni didattiche.
7. L'elettorato passivo per l'elezione dei quattro docenti di ruolo spetta a tutti i docenti di ruolo del Dipartimento; l'elettorato attivo a tutti i docenti. A ciascun elettore è consegnata una scheda sulla quale può esprimere una sola preferenza. L'elezione avviene a scrutinio segreto. Risulta eletto il candidato che per ciascuna area abbia riportato il maggior numero di voti.
8. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dello studente spetta ai rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Dipartimento. A ciascun elettore è consegnata una scheda sulla quale può esprimere una sola preferenza. L'elezione avviene a scrutinio segreto. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti.
9. I membri della Giunta restano in carica per tre anni accademici, fatta eccezione per il rappresentante degli studenti che resta in carica per due anni.
10. La Giunta del Dipartimento può avvalersi di singoli membri del Dipartimento o di commissioni ad hoc, incaricandoli di istruire alcune deliberazioni e di dare attuazione alle decisioni assunte dal Dipartimento relativamente a specifiche materie.

Articolo 10 - Commissione paritetica studenti-docenti

1. Presso il Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti, alla quale sono attribuite le seguenti funzioni:

a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti, compiendo valutazioni, verifiche e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell'attività;

b) individuare criteri per la valutazione dei risultati dell'attività didattica e di servizio agli studenti, monitorare l'attività didattica e proporre al Consiglio del Dipartimento iniziative atte a migliorare l'organizzazione della didattica;

c) formulare pareri al Consiglio del Dipartimento sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio, sulla revisione degli ordinamenti didattici e dei regolamenti dei singoli corsi di studio, e sulla effettiva coerenza fra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati;

d) redige la relazione sull'attività didattica da presentare annualmente al Consiglio del Dipartimento.

2. La Commissione paritetica è presieduta e convocata dal Direttore del Dipartimento almeno due volte l'anno; è composta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Dipartimento e da un pari numero di docenti, nominati dal Consiglio stesso.

3. Alle riunioni della Commissione paritetica partecipa, altresì, il Referente amministrativo per la didattica con facoltà di esprimere pareri e funzioni di segretario verbalizzante.

4. La Commissione paritetica resta in carica due anni e i suoi componenti possono essere immediatamente riconfermati per una sola volta.

Articolo 11 - Convocazione e validità delle adunanze e delle delibere

1. Gli organi collegiali del Dipartimento sono convocati con qualsiasi mezzo idoneo a garantire l'effettiva conoscibilità della convocazione, anche a mezzo posta elettronica o altro strumento telematico, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'adunanza.

2. Per la validità delle adunanze, salvo che sia diversamente previsto dalla legge, dallo Statuto dell'Autonomia e dai regolamenti generali e da quello di Ateneo, è necessario che sia presente la metà più uno dei componenti.

3. Non concorrono alla formazione del numero legale coloro che abbiano motivato per iscritto la loro assenza, anche a mezzo posta elettronica o altro strumento telematico, salvo che non sia diversamente disposto.

4. Le delibere che riguardino i soli professori di prima fascia o i professori di seconda fascia o i ricercatori, sono adottate dal Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.

Articolo 12 - Responsabile amministrativo

1. Al Dipartimento è assegnato un Responsabile amministrativo, nominato dal Direttore generale, sentito il Direttore.

2. Il Responsabile amministrativo:

a) cura la predisposizione tecnica della proposta di budget sulla base delle linee guida definite annualmente;

b) coordina le attività e vigila sull'andamento della gestione amministrativo-contabile del Dipartimento ed effettua i relativi controlli;

c) provvede alla corretta registrazione degli eventi contabili correlati al ciclo di utilizzo delle risorse ed alla verifica delle relative disponibilità; alla corretta tenuta dei registri contabili ed inventariali ed alla conservazione della documentazione amministrativo-contabile;

d) collabora con l'Area bilancio e politiche finanziarie, per la parte di competenza, per la predisposizione delle variazioni e del conto consuntivo;

e) collabora con il Direttore del Dipartimento per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, ivi comprese le attività di supporto inerenti l'organizzazione di corsi, dei convegni e dei seminari;

f) provvede alla corretta tenuta dei verbali delle adunanze del Consiglio e della Giunta del Dipartimento;

g) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto dell'Autonomia o dai regolamenti.

3. In caso di assenza o di temporaneo impedimento il Responsabile amministrativo può essere sostituito da un altro funzionario o da un collaboratore dell'area amministrativo-contabile.

Articolo 13 - Referente amministrativo per la didattica

1. Fa parte del Dipartimento un Referente amministrativo per la didattica che contribuisce alla gestione strategica dei processi formativi al fine di rendere efficiente ed efficace la funzione didattica.

2. Il Referente amministrativo per la didattica:

a) coordina le attività della segreteria didattica del Dipartimento;

b) supporta la progettazione, pianificazione, gestione e valutazione delle attività didattiche;

c) garantisce assistenza agli studenti durante il percorso formativo;

d) collabora con il Direttore e i Presidenti dei Corsi di Studio per la redazione dei Regolamenti didattici e dei Manifesti agli studi, la trasmissione delle informazioni riguardanti l'offerta formativa e le altre pratiche di gestione dei Corsi di Studio;

e) elabora e propone piani di miglioramento per la didattica e per i servizi a favore degli studenti.

Articolo 14 - Articolazione in sedi e poli decentrati

1. Per conseguire i propri fini istituzionali, con particolare riferimento all'attività di ricerca e di didattica, il Dipartimento può proporre all'Ateneo l'istituzione di altre sedi e poli decentrati, in Italia e all'estero, anche mediante accordi con centri di ricerca, con altre Università o aggregazioni delle stesse, con il Ministero competente, nonché con altre istituzioni, nazionali e internazionali, e con altri soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri.
2. Le sedi e i poli decentrati possono essere gestiti in forma di associazione, ente, fondazione, società, consorzio o, comunque, secondo la diversa forma giuridica che meglio si presta al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
3. L'istituzione di una nuova sede segue la procedura prevista dallo Statuto dell'Autonomia per la costituzione dei dipartimenti.
4. L'istituzione di un polo decentrato è accompagnata da un piano complessivo di sviluppo nel quale vengono indicati i docenti interessati, la rilevanza scientifica e didattica del progetto, le risorse di personale, le esigenze finanziarie, le strutture e le attrezzature, la situazione logistica, i soggetti pubblici e privati coinvolti, la forma giuridica proposta, ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
5. Il Polo universitario di Olbia, istituito in accordo tra il Dipartimento, l'Ateneo e il Comune di Olbia, svolge le funzioni didattiche e di ricerca in materia di turismo, trasporti e ambiente ad esso attribuite dal Dipartimento, secondo quanto stabilito dallo Statuto dell'Autonomia, dal provvedimento istitutivo e dai regolamenti di Ateneo.

Articolo 15 - Modifiche al regolamento

1. Le modifiche al presente regolamento sono deliberate dal Consiglio del Dipartimento con la maggioranza degli aventi diritto al voto.

Articolo 16 - Rinvio

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento e così, in particolare, per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento delle strutture didattiche, si applicano le disposizioni di legge, dello Statuto dell'Autonomia e dei regolamenti generali e di Ateneo.